

PARTE SPECIALE

G

**REATI IN MATERIA DI
VIOLAZIONE DEL DIRITTO
D'AUTORE**

INDICE

Testo integrale delle norme incriminatrici ex D. Lgs. n. 231/2001 - Reati in materia di violazione del diritto d'autore	pag. 3
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 Legge del 22 aprile 1941, n. 633)	pag. 4
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 <i>bis</i> Legge del 22 aprile 1941, n. 633)	pag. 5
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 <i>ter</i> Legge del 22 aprile 1941, n. 633)	pag. 6
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 <i>septies</i> Legge del 22 aprile 1941, n. 633)	pag. 9
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 <i>octies</i> Legge del 22 aprile 1941, n. 633)	pag. 10
L'applicazione alla fattispecie di GENERAL COM S.p.A.	pag. 11
Premessa	pag. 11
Potenziali aree di attività a rischio	pag. 11
Possibili condotte illecite	pag. 11
Principi procedurali e regole di comportamento per la prevenzione del rischio specifico in relazione alla realtà aziendale di GENERAL COM S.p.A.	pag. 12
Presidi di controllo e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	pag. 13

TESTO INTEGRALE DELLE NORME INCRIMINATRICI**EX D. LGS. N. 231/2001****REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 Legge del 22 aprile 1941, n. 633)

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-*bis* Legge del 22 aprile 1941, n. 633)

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-*ter* Legge del 22 aprile 1941, n. 633)

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-*septies* Legge del 22 aprile 1941, n. 633)

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-*octies* Legge del 22 aprile 1941, n. 633)

PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO

Art. 171, comma 1, lett. a *bis*) e comma 3, Legge del 22 aprile 1941, n. 633

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter è punito con la multa da euro 51,00 a euro 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516,00 se il reato di cui sopra è commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO

Art. 171 bis Legge del 22 aprile 1941, n. 633

1. *Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.*

2. *Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.*

PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO

Art. 171 ter Legge del 22 aprile 1941, n. 633

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno

contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un

sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO

Art. 171 *septies* Legge del 22 aprile 1941, n. 633

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO

Art. 171 *octies* Legge del 22 aprile 1941, n. 633

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

L'APPLICAZIONE ALLA FATTISPECIE DI GENERAL COM S.P.A.

Premessa

Il rischio di commissione di reati contemplati nella presente Parte Speciale può realizzarsi principalmente in alcune aree (attività, funzioni, processi) tra i quali assumono una rilevanza centrale gli ambiti in cui il personale opera nella gestione dei *software* aziendali, attese le capacità e le conoscenze tecniche che connotano i Dipendenti operanti in tale ambito.

Potenziali aree di attività a rischio

All'interno della realtà GENERAL COM S.p.A., le attività a rischio di commissione di uno dei delitti sopra richiamati sono le seguenti:

1. Gestione dei sistemi informativi forniti da soggetti terzi, con particolare riguardo all'acquisto e gestione di licenze *software* ed all'acquisto e gestione di banche dati.
2. Gestione del sito Internet.

Possibili condotte illecite

Con riferimento al punto *sub* 1), il reato di abusiva duplicazione o detenzione di programmi per elaboratori o di illecito utilizzo di banche dati (art. 171 *bis* L. 633/1941) potrebbe essere commesso con lo scopo di consentire un risparmio alla Società in termini di costi legati al mancato acquisto di prodotti informatici o banche dati muniti di regolare licenza.

Per quanto riguarda, invece, il punto *sub* 2), il reato di cui all'art. 171, comma 1, lett. *a-bis*), L. 633/1941, potrebbe essere commesso inserendo nel sito internet della Società un'opera dell'ingegno protetta o non impedendone l'inserimento da parte di terzi.

Principi procedurali e regole di comportamento per la prevenzione del rischio specifico in relazione alla realtà aziendale di GENERAL COM S.p.A.

Si evidenzia preliminarmente che GENERAL COM S.p.A. adotta, se pur in modo informale, politiche aziendali coerenti con le regole e i principi dettati dalla normativa posta a reprimere le violazioni del diritto d'autore. Tuttavia, al fine di prevenire il compimento da parte dei Destinatari del Modello di azioni che possono concretizzare le fattispecie contemplate nella presente Parte Speciale, la Società (oltre a quanto disciplinato dal regolamento disciplinare) deve adottare una serie di misure precauzionali, nonché predisporre principi generali di comportamento.

In particolare, ai Destinatari è fatto divieto di:

- procedere ad installazione di prodotti *software* in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano la licenza d'uso;
- procedere all'installazione di prodotti *software* sul personal computer in uso, in violazione delle procedure aziendali in materia;
- con particolare riguardo alla gestione del sito internet aziendale, diffondere immagini, documenti o altro materiale tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore;
- utilizzare *software*/banca dati in assenza di valida licenza, anche nel caso in cui la stessa sia solamente scaduta.

Inoltre, GENERAL COM S.p.A. si deve impegnare a:

- implementare in apposite procedure l'utilizzo di materiale tutelato dal diritto di autore, nonché l'installazione di *software* tutelato dal diritto d'autore;
- definire e comunicare a tutti i dipendenti e collaboratori le modalità di comportamento che debbono essere assunte per un corretto e lecito utilizzo del *software* e delle banche dati in uso;

- controllare periodicamente la regolarità delle licenze dei prodotti in uso e procedendo, ove necessario, ai rinnovi;
- censire i prodotti in uso su ciascuna postazione;
- prevedere nei rapporti contrattuali con *partner*/terzi, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazioni di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale.

Presidi di controllo e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza è svolta in stretta collaborazione con i vari responsabili delle Aree interessate alla presente Parte Speciale.

Pertanto, dovranno essere previsti flussi informativi costanti tra tali soggetti e l'OdV al fine di ottimizzare le attività di verifica.

I controlli effettuati dall'OdV sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in futuro, in attuazione della presente Parte Speciale.